

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Relatore) |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Franco Estrangeros | Confindustria, di concerto con Confcom-mercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 11 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente dichiara di aver aperto nel 1999 un conto corrente *online* presso una divisione virtuale dell'intermediario. Su tale conto venivano "*depositate svariate somme*", proventi dell'attività commerciale del ricorrente, che nel ricorso si qualifica tra "*le altre categorie*" e da documento di identità risulta svolgere la professione di "*agente di commercio*".

Nel corso della durata del rapporto contrattuale, il ricorrente afferma che il conto corrente non sarebbe mai stato movimentato "*con prelievi o uscite di qualsiasi tipo*".

Il ricorrente espone altresì di essersi recato nell'agosto dell'anno 2009 presso un'agenzia dell'intermediario per chiedere l'estinzione del *c/c online* e di aver appreso che il conto in questione era stato "*estinto d'ufficio nel 2002*".

In data 21 agosto 2009 il correntista ha inviato una mail alla banca virtuale rappresentando di aver appreso allo sportello l'"*estinzione d'ufficio*" del conto dal 2002, dallo stesso mai richiesta. Riferisce, anche, che nel 2002 si è trasferito nell'ambito della stessa città dall'iniziale indirizzo comunicato alla banca all'altro indirizzo, riportato nel ricorso, e che le comunicazioni che "*sicuramente [la Banca ha] inviate al vecchio indirizzo possono essere andate perse ed è per questo che probabilmente non ne [è] mai venuto a conoscenza*".

Il ricorrente, soprassedendo, comunque, sul fatto che avrebbe dovuto esserci un documento firmato, riguardante l'estinzione del *c/c*, domanda la liquidazione del capitale in essere al momento della disposizione di estinzione, maggiorato degli interessi legali.



Contestualmente richiede l'estratto conto al momento dell'estinzione, la tabella cronologica degli interessi e la disposizione di estinzione firmata con indicazione del nominativo che l'ha effettuata. La *mail* ottiene riscontro in pari data (21 agosto 2009) con messaggio anch'esso *mail* dall'*Help Center* della banca, con assicurazione che un operatore provvederà a rispondere al più presto. Il 20 settembre 2009 il ricorrente invia un'altra *mail*, in cui sollecita un riscontro alla sua richiesta rimasta fino allora inevasa, e riceve anche in questo caso un messaggio standardizzato come il precedente, in cui si precisa che un operatore provvederà a rispondere al cliente al più presto. Non avendo ottenuto risposta dalla banca, il 20 novembre 2009 il ricorrente ha presentato ricorso all'ABF con le stesse motivazioni espresse in fase di reclamo ovvero dogliandosi del fatto che la banca ha chiuso il suo conto senza dargliene comunicazione e senza avergli liquidato i relativi importi.

Al ricorso viene allegata una nota del 19 novembre 2009 di diffida al pagamento, che non risulta essere stata fatta tenere all'Arbitro per altra via, nella quale la parte richiede "*ogni [sua] spettanza relativa al rapporto di c/c*", dichiarando di adire le vie legali per il recupero di quanto dovutogli.

Sono allegati al ricorso i seguenti documenti (in copia):

- *mail inviata alla banca il 21 agosto 2009;*
- *mail della banca di ricezione della mail del 21 agosto 2009;*
- *mail inviata alla banca il 20 settembre 2009;*
- *mail della banca di ricezione della mail del 20 settembre 2009;*
- *nota del ricorrente di diffida al pagamento del 19 novembre 2009 inviata p.c. all'ABF.*

Con nota del 13 gennaio 2010 l'Ufficio reclami della resistente ha fatto tenere le controdeduzioni precisando che, sentite le competenti funzioni della banca, "*è stato deliberato di inoltrare al ricorrente un assegno circolare di € 374,09 (€ 303,25 quale saldo al 17.1.2002 come da e/c allegato oltre agli interessi legali) a definitiva sanatoria della vicenda*"; come, peraltro, specificato nella comunicazione che l'intermediario sostiene essere stata inviata al ricorrente in data 24 dicembre 2009.

In tale missiva, allegata alle controdeduzioni, viene rappresentato al ricorrente che il conto *online*, era stato estinto e il netto ricavo pari a euro € 303,25 era stato inviato, all'ultimo indirizzo conosciuto, "*a mezzo assegno*" all'ordine dell'intestatario del conto stesso e che l'assegno risultava non incassato. L'Ufficio reclami soggiunge, sempre nella citata nota del 13 gennaio 2010, che l'ultimo assegno emesso è stato inviato al nuovo indirizzo e lo stesso è stato incassato dal ricorrente il 24 dicembre 2009 e che, quindi, ritiene a suo avviso cessata la materia del contendere.

Allega a supporto di quanto affermato:

- 1) la nota contabile di "*un assegno circolare non trasferibile*" n. 1502130258 di € 374,09, emesso il 24 dicembre 2009 dalla banca e pagato il 4.1.2010;
- 2) estratto conto al 31 gennaio 2002 emesso dalla resistente per l'allora divisione *online*, indirizzato all'iniziale domicilio comunicato, da cui risulta che a favore del ricorrente è stato fatto un ordine di bonifico per € 303,25;
- 3) copia del ricorso ricevuto dalla banca;
- 4) fotocopia dell'assegno emesso il 24 dicembre 2009 all'ordine del ricorrente.

Con *mail* del 20 gennaio 2010 la Segreteria Tecnica ha fatto pervenire al ricorrente le controdeduzioni, come richiesto in sede di istanza.

Dopo la ricezione delle controdeduzioni il ricorrente, con *mail* del 21 gennaio 2010, ha comunicato di aver incassato l'assegno emesso. Ritenendo "*forfetaria*" la cifra ed avendola ottenuta solo a seguito dell'adesione alla risoluzione della controversia all'ABF, l'istante chiede di invitare la banca



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

a produrre la documentazione per quantificare l'effettiva somma, che comunque stima "essere più del doppio". Si riserva, altresì, di inviare una raccomandata AR all'intermediario in proposito.

DIRITTO

Risulta da quanto esposto in narrativa che la controversia attiene ad una operazione risalente al 2002 (estinzione del c/c) per la quale il cliente presenta reclamo nel 2009 sostenendo di aver appreso dell'estinzione del c/c nell'agosto del 2009.

Le disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari prevedono all'art. 4 che "*Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007*". Il punto di riferimento è quindi oggettivo, poiché il testo si riferisce ad operazioni o condotte e non già al momento della loro emersione nella sfera di conoscenza del ricorrente.

In tali condizioni la residua domanda del ricorrente di ricevere documentazione attestante l'ammontare del conto estinto, cui sembrerebbe avere diritto in base alle norme civilistiche, non può essere presa in considerazione in questa sede.

P. Q. M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO